

DELIBERA N. 13 DD. 28/03/2022 – SCADENZA 08/04/2022

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 e dei relativi allegati e della nota di Aggiornamento del Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m..

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Visto che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022- 2024 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini.

Visto che con decreto del Ministro dell'Interno di dd. 24.12.2021, il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato prorogato al 31 marzo 2022.

Richiamato l'articolo 3 commi 5sexiesdecies e 5septiesdecies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla L. n. 15/2022 (in G.U. 28 febbraio 2022), che dispone il differimento del termine per l'adozione del bilancio di previsione 2022 al 31 maggio 2022, spostando quindi la precedente data del 31 marzo 2022. Il nuovo termine è automaticamente applicabile agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento in forza dell'espressa previsione in tal senso contenuta nel Protocollo in materia di Finanza Locale sottoscritto per il 2022.

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 31.05.2021 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Richiamate le seguenti delibere di Giunta comunale:

- n. 124 dd. 30.12.2021 ad oggetto: "Approvazione nuova tariffa servizio acquedotto per l'anno 2022.";
- n. 125 dd. 30.12.2021 ad oggetto: "Determinazione tariffe servizio fognatura per l'anno 2022."

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio comunale:

- n. 03 dd. 21.02.2022 ad oggetto: "Imposta Immobiliare Semplice (Im.I.S.). Approvazione nuovo Regolamento Comunale.";
- n. 04 dd. 21.02.2022 ad oggetto: "Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per anno 2022.";
- n. 05 dd. 21.02.2022 ad oggetto: "Determinazione del canone posteggio collegato all'erogazione di servizi nelle aree mercatali e nei posteggi isolati di cui all'art. 16 comma 1 lett. f della L.P. 30 luglio 2010 nr. 17 per l'anno 2022 e seguenti.";
- n. 06 dd. 21.02.2022 ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (canone mercatale), ai sensi della Legge 27.12.2019, n. 160 e relative tariffe con decorrenza 1.1.2022 in adeguamento alla risoluzione del MEF nr. 6/DF dd 28.07.2021."

Precisato che, per quanto attiene il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, vengono confermate le tariffe previste per il 2021 approvate con delibera del consiglio comunale nr. 02 dd. 11.03.2021 mentre il regolamento sarà modificato a seguito di variazioni richieste da adeguamenti normativi e sarà oggetto di specifico provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2020 con cui è stata deliberata la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06.03.2019 con cui l'ente ha esercitato la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, così come consentito dal comma 3 dell'art. 233-bis.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Preso atto che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019 stabilisce che:

A decorrere dal 2019 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101 del 2018 i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (art. 1 comma 820).

I Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1 comma 821).

A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016.

Visto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, redatto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale.

Dato atto che:

- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 014 del 15.03.2022, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, la nota integrativa al bilancio, l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2022 - 2024 e il Piano degli indicatori di bilancio 2022 - 2024;
- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (prot. arrivo n. 1614 del 25.03.2022);
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 1459 del 16.03.2022.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2017, ed in particolare l'articolo 10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Atteso che il bilancio di previsione 2022-2024 si chiude nel prescritto pareggio finanziario nella complessiva somma in termini di competenza come dal quadro generale riassuntivo che segue:

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
---	Utilizzo avanzo di Amministrazione	29.360,52	-	-
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.005.600,00	1.005.100,00	1.005.100,00
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	963.390,84	856.218,00	834.498,42
Titolo III	Entrate extratributarie	512.316,00	497.316,00	497.316,00
Titolo IV	Entrate in conto capitale	6.966.323,15	222.850,00	222.850,00
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Titolo VI	Accensione di prestiti	-	-	-
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Titolo IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.176.500,00	1.226.500,00	1.176.500,00
	TOTALE	11.143.490,51	4.297.984,00	4.226.264,42

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI				
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Titolo I	Spese correnti	2.520.441,04	2.322.051,57	2.300.331,99
Titolo II	Spese in conto capitale	6.905.617,04	208.500,00	208.500,00
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
Titolo IV	Rimborso di prestiti	50.932,43	50.932,43	50.932,43
Titolo V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	1.176.500,00	1.226.500,00	1.176.500,00
	TOTALE	11.143.490,51	4.297.984,00	4.226.264,42

Dato atto di quanto segue:

- che è stato utilizzato parte del fondo per gli investimenti (quota ex fondo investimenti minori) ex art. 11 della L.P. 36/93 a finanziamento delle spese correnti secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- che è stato applicato l'avanzo di amministrazione;
- che è stata utilizzata una quota dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) comma 15 quater dell'art. 1 bis della L.P. 4/98 a finanziamento delle spese correnti, come previsto dalla normativa in materia.
- che è stata utilizzata una quota dei contributi di concessione per il finanziamento delle spese correnti, ai sensi di quanto previsto dalla L. 11.12.2016 n. 232, come modificata dal decreto fiscale 2018.
- che il bilancio rispetta gli equilibri ordinari previsti dal D.Lgs. 118/2011, mentre la L.145/2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2022-2024, del Piano degli indicatori di bilancio 2022 – 2024 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022–2024.

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria pervenuto al protocollo municipale in data 25.03.2022 al nr. 1614 che si richiama agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.

Visto i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli espressi in forma palese n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti,

Delibera

1. Di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche.
2. Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, unitamente alla nota integrativa ed a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze:

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
---	Utilizzo avanzo di Amministrazione	29.360,52	-	-
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.005.600,00	1.005.100,00	1.005.100,00
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	963.390,84	856.218,00	834.498,42
Titolo III	Entrate extratributarie	512.316,00	497.316,00	497.316,00
Titolo IV	Entrate in conto capitale	6.966.323,15	222.850,00	222.850,00
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Titolo VI	Accensione di prestiti	-	-	-
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Titolo IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.176.500,00	1.226.500,00	1.176.500,00
	TOTALE	11.143.490,51	4.297.984,00	4.226.264,42

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI				
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Titolo I	Spese correnti	2.520.441,04	2.322.051,57	2.300.331,99
Titolo II	Spese in conto capitale	6.905.617,04	208.500,00	208.500,00
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
Titolo IV	Rimborso di prestiti	50.932,43	50.932,43	50.932,43
Titolo V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	1.176.500,00	1.226.500,00	1.176.500,00
	TOTALE	11.143.490,51	4.297.984,00	4.226.264,42

3. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2022 e da tutte le normative di finanza pubblica.
4. Di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e di eventuali altri Fondi e accantonamenti e di rinviare alle indicazioni fornite nella nota integrativa 2022-2024 per la definizione dei suddetti istituti.
5. Di riconoscere la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4. del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.
6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 183, c. 5 del CEL approvato con L.R. n. 2 del 03 maggio 2018, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

* * * * *